

Delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso

La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo,

visti

- il Regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;
- il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;
- le precedenti determinazioni della Sottocommissione, in particolare la delibera, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, approvata il 10 dicembre 1997, e l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata il 20 gennaio 2010;

considerato che

- nel corso della XVII la Sottocommissione non è stata costituita, e le relative funzioni sono state svolte in via suppletiva dall'Ufficio di presidenza della Commissione, che tuttavia non ha potuto esercitare le attribuzioni previste dalla legge in capo alla Sottocommissione, in particolare il potere di adottare delibere in materia di accesso e di rigettare o dichiarare decadute le domande prive dei requisiti per l'accoglimento,
- che, dall'atto di indirizzo del 20 gennaio 2010 non sono stati adottati atti di carattere generale e che perciò è necessario procedere ad un aggiornamento delle precedenti linee guida;

dispone

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

1. *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione preferibilmente mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria, secondo le istruzioni contenute nel sito della Commissione ovvero nel sito di RAI-Parlamento. In via sussidiaria le domande potranno essere inviate a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante consegna a mano presso gli Uffici della Commissione. Tali modalità si intenderanno integrate con un invio diretto attraverso un formulario compilabile direttamente online, una volta reso disponibile.

2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel sito, i richiedenti devono allegare:

- a) copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
- b) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;
- c) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
- d) copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);
- e) elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;
- f) copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Le domande non in regola con la documentazione prevista al comma precedente e all'articolo 2 del Regolamento per l'accesso saranno considerate irricevibili.

4. Con riferimento al requisito dell'autentica della sottoscrizione dei richiedenti di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del Regolamento per l'accesso, tale requisito si intende di norma assolto anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

accompagnata dalla copia del documento di identità dell'istante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Resta salva la facoltà della Sottocommissione di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori o richiedere un'autentica formale.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare simultaneamente al più una domanda a trimestre, per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, mentre le altre saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.

6. In caso di presentazione reiterata di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2, restando fermi gli obblighi di cui alle lettere e) e f), può essere non ottemperato, purché non sia trascorso un anno dalla precedente presentazione di documentazione e la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti.

2. (Pubblicità del registro delle domande)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, è pubblicato sul sito della Commissione un Registro pubblico, contenente l'elenco delle domande di Accesso pervenute e complete di tutta la documentazione richiesta, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi, aggiornato di norma con periodicità mensile.

3. (Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione)

1. In caso di accoglimento di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione per posta elettronica. In caso di reiezione tale comunicazione verrà data per posta elettronica certificata ovvero per posta raccomandata. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.

4. (Principi generali per la realizzazione dei programmi)

1. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.

2. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. (Abrogazioni)

La presente delibera abroga e sostituisce l'atto di indirizzo del 20 gennaio 2010.